

Proposta Numero: **DET-961-2022**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Congedo per cure invalidanti art.7 D.Lgs 119/2011 al Dipendente (matr.53661).

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO CHE: il dipendente di questa ASL (matr.53661), nota prot. n.91161 del 31/05/2022 ha chiesto di beneficiare di giorni 30 di congedo retribuito per cure , ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 119/2011;

RILEVATO che L'art.7 del D.Lgs.119/2011 stabilisce che :

- I lavoratori mutilati ed invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno , anche in maniera frazionata , di congedo per cure per un periodo non superiore ai trenta giorni;;

- Il congedo di cui al comma 1 e' accordato a seguito di domanda del dipendente accompagnata dalla richiesta , del medico appartenente a una struttura sanitaria pubblica o convenzionata, dalla quale risulti la necessita' della cura in relazione all'infermita' invalidante riconosciuta;

- Durante il periodo di congedo , non rientrante nel periodo di comporta , il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore e' tenuto a documentare in maniera idonea le avvenute cure.In caso di trattamenti terapeutici continuativi ,la giustificazione delle assenze puo'essere prodotta anche con attestazione cumulativa ;

CONSIDERATO CHE il dipendente a corredo dell'istanza, ha presentato idonea

certificazione di un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale dalla quale risulta la necessita' delle cure in relazione all'infermita' invalidante riconosciuta ;

VISTO il verbale, rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidita' civile competente , non allegato alla presente perche' contenente dati sensibili , nel quale si attesta l'invalidita' del 75% dando atto che non è presente Revisione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

Di accogliere l'istanza della dipendente (matr.53661), nota prot. n.91161 del 31/05/2022 per la fruizione di trenta giorni di congedo retribuito per cure ai sensi dell'art.7 del D.Lsg. 119/2011,dando atto che non è presente revisione ;

Di dare atto che il periodo di congedo non rientra nel periodo di comporto, e che quindi , il dipendente ha diritto a percepire il trattamento che viene calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.

Di precisare che " il dipendente e' tenuto a documentare in maniera idonea le avvenute cure.In caso di trattamenti terapeutici continuativi ,la giustificazione delle assenze puo'essere prodotta anche con attestazione cumulativa.

Di notificare il presente provvedimento all'interessata e al Dirigente infermieristico del P.O. di competenza.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa .

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.